

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 57/2003 della Commissione, del 14 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa** 3

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/31/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4632]** 11

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 57/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	70,5
	204	47,3
	212	104,8
	999	74,2
0707 00 05	052	137,3
	220	166,2
	628	151,4
	999	151,6
0709 10 00	220	91,4
	999	91,4
0709 90 70	052	90,4
	204	165,3
	999	127,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,1
	204	56,5
	212	52,0
	220	48,8
	999	51,1
0805 20 10	204	83,5
	999	83,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,5
	220	54,6
	464	142,2
	624	80,4
	999	84,9
0805 50 10	052	73,3
	220	80,7
	600	77,4
	999	77,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	43,3
	400	98,6
	404	101,5
	720	127,9
	999	92,8
0808 20 50	052	124,8
	400	115,9
	528	82,9
	720	48,6
	999	93,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVA 2002/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 9 dicembre 2002****sulla intermediazione assicurativa**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nella Comunità.
- (2) Con la direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività ⁽⁴⁾, è stato compiuto un primo passo al fine di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte degli agenti e dei mediatori d'assicurazione.
- (3) La direttiva 77/92/CEE doveva rimanere applicabile sino all'entrata in vigore prescrizioni relative al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di agente e di mediatore d'assicurazione e di esercizio delle medesime.
- (4) La raccomandazione 92/48/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi ⁽⁵⁾, è stata ampiamente seguita dagli Stati membri ed ha contribuito al ravvicinamento delle disposizioni nazionali sui requisiti professionali e sulla registrazione degli intermediari assicurativi.
- (5) Ciononostante sussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l'avvio e lo svolgimento delle attività d'intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È pertanto opportuno sostituire la direttiva 77/92/CEE con una nuova direttiva.
- (6) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal trattato relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

(7) Il fatto che gli intermediari assicurativi non possano operare liberamente nella Comunità ostacola il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni.

(8) Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l'attività di intermediazione assicurativa può quindi concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.

(9) I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di «bancassicurazione». La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.

(10) La presente direttiva contiene una definizione di «intermediario assicurativo collegato» che tiene conto delle caratteristiche di taluni mercati degli Stati membri ed il cui obiettivo è stabilire le condizioni di registrazione che possono essere applicate a detti intermediari. Tale definizione non è intesa a impedire agli Stati membri di avere nozioni analoghe relativamente a intermediari assicurativi che, pur agendo in nome e per conto di un'impresa di assicurazione e sotto la totale responsabilità della stessa, sono abilitati a percepire premi o somme destinati ai clienti secondo le condizioni di garanzia finanziaria previste dalla presente direttiva.

(11) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di intermediazione assicurativa dietro compenso, che può essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita.

(12) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un'altra attività professionale, quali ad esempio consulenti fiscali o contabili, che forniscono consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio nell'ambito di detta altra attività professionale, né ai soggetti che forniscono semplici informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il consumatore nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo, né la gestione a titolo professionale dei sinistri di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, né attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 245.

⁽²⁾ GU C 221 del 7.8.2001, pag. 121.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2001 (GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 167), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2002 (GU C 145 E del 18.6.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 28 giugno 2002.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 19 del 28.1.1992, pag. 32.

- (13) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano, sussistendo determinate rigorose condizioni, l'intermediazione assicurativa come attività secondaria.
- (14) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria residenza o la propria sede principale a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità finanziaria.
- (15) Tale registrazione dovrebbe consentire agli intermediari assicurativi e riassicurativi di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un'adeguata procedura di notificazione tra le autorità competenti.
- (16) È necessario prevedere adeguate sanzioni nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere registrati, nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono dei servizi prestati da intermediari non registrati, nei confronti di intermediari che violano le disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
- (17) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell'attività assicurativa e riassicurativa nel mercato unico.
- (18) Per il consumatore è importantissimo sapere se l'intermediario con cui sta trattando fornisce consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione ovvero su prodotti forniti da un numero limitato di siffatte imprese.
- (19) La presente direttiva dovrebbe precisare gli obblighi degli intermediari assicurativi in materia di informazioni da fornire ai consumatori. Al riguardo, uno Stato membro può mantenere o adottare disposizioni più rigorose che possono essere imposte agli intermediari assicurativi, indipendentemente dal loro luogo di residenza, che esercitano le loro attività di intermediazione sul suo territorio, a condizione che dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto comunitario, compresa la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ⁽¹⁾.
- (20) Qualora dichiarati di fornire consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione, l'intermediario dovrebbe svolgere un'analisi imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato. Tutti gli intermediari dovrebbero inoltre indicare le ragioni su cui si fondano le scelte consigliate.
- (21) Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori siano società richiedenti l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali.
- (22) Appaiono necessarie adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra intermediari assicurativi e consumatori, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti.
- (23) Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organi pubblici o privati istituiti per la risoluzione stragiudiziale delle liti a cooperare per la soluzione delle controversie transfrontaliere. Questa cooperazione potrebbe essere finalizzata, ad esempio, a consentire ai consumatori di sottoporre agli organi stragiudiziali del proprio Stato membro di residenza i reclami relativi ad intermediari assicurativi stabiliti in altri Stati membri. La creazione della rete FIN-NET offre un'ulteriore assistenza ai consumatori che fanno ricorso a servizi transfrontalieri. Nelle disposizioni relative alle procedure, si dovrebbe tener conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo ⁽²⁾.
- (24) La direttiva 77/92/CEE dovrebbe di conseguenza essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva detta disposizioni per l'assunzione e l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.
2. La presente direttiva non si applica a soggetti che propongono servizi di intermediazione per contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla garanzia assicurativa fornita;
 - b) non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita;
 - c) il contratto di assicurazione non copre i rischi di responsabilità civile;
 - d) l'attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa;

⁽¹⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

- e) l'assicurazione è complementare rispetto al prodotto o servizio fornito dall'intermediario e copre:
- i) i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti dall'intermediario, o
 - ii) danneggiamento o perdita del bagaglio e altri rischi connessi con il viaggio prenotato presso l'intermediario, anche se si tratta di un contratto che assicura il ramo vita o i rischi di responsabilità civile, purché la garanzia abbia natura accessoria rispetto alla garanzia principale relativa ai rischi connessi con tale viaggio;
- f) l'importo del premio annuale non eccede 500 EUR e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.

3. La presente direttiva non si applica ai servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori della Comunità.

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di intermediazione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitano o siano autorizzati ad esercitare attività di intermediazione assicurativa nel mercato in questione.

La presente direttiva non disciplina le attività di intermediazione assicurativa esercitate in paesi terzi né le attività delle imprese di assicurazione o riassicurazione comunitarie, quali definite nella prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾, e nella prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio ⁽²⁾, esercitate tramite intermediari assicurativi in paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «impresa di assicurazione»: un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
- 2) «impresa di riassicurazione»: un'impresa, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione di un paese terzo, la cui attività principale consiste nell'accet-

tare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione di un paese terzo o da altre imprese di riassicurazione;

- 3) «intermediazione assicurativa»: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un'impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa.

Sono altresì escluse le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

- 4) «intermediazione riassicurativa»: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di riassicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Sono escluse le attività esercitate dalle imprese di riassicurazione nonché dagli impiegati di un'impresa di riassicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa.

Sono altresì escluse le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di riassicurazione o la gestione di sinistri per un'impresa di riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

- 5) «intermediario assicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;
- 6) «intermediario riassicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l'attività di intermediazione riassicurativa;

- 7) «intermediario assicurativo collegato»: qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di intermediazione assicurativa in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, se i prodotti di assicurazione non entrano in concorrenza, ma che non percepisca né i premi né le somme destinati al cliente e agisca sotto la piena responsabilità di tali imprese di assicurazione per i prodotti che le riguardano rispettivamente.

⁽¹⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 11).

Si considera inoltre come intermediario assicurativo collegato, che agisce sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione, per i prodotti che le riguardano rispettivamente, qualsiasi soggetto, che eserciti un'attività di intermediazione assicurativa a complemento della sua attività professionale principale, allorché l'assicurazione integri i beni e i servizi forniti nel quadro di tale occupazione principale, e che non percepisca né i premi né le somme destinati al cliente;

- 8) «grandi rischi»: i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE;
- 9) «Stato membro d'origine»:
- a) se l'intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale esso risiede e nel quale esercita l'attività;
 - b) se l'intermediario è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;
- 10) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo ha una succursale o presta servizi;
- 11) «autorità competenti»: le autorità designate da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 7;
- 12) «supporto durevole»: qualsiasi mezzo che consenta al cliente di registrare le informazioni a lui personalmente destinate in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate.

In particolare, il supporto durevole comprende i dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica, ma non comprende i siti web Internet, a meno che essi soddisfino i criteri di cui al primo paragrafo.

CAPO II

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Articolo 3

Registrazione

1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso un'autorità competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, nello Stato membro d'origine.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché nell'applicazione a tali intermediari dei requisiti di cui all'articolo 4. In particolare, nel caso degli intermediari assicura-

tivi collegati, essi possono essere registrati presso un'impresa di assicurazione o un'associazione di imprese di assicurazione sotto il controllo di un'autorità competente.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo e al secondo comma a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa ed esercitano un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Nel caso delle persone giuridiche, gli Stati membri le registrano ed indicano inoltre nel registro il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza, che sono responsabili delle attività di intermediazione.

2. Gli Stati membri possono istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi, purché siano stabiliti criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti.

Gli Stati membri provvedono a creare uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all'informazione proveniente da tali diversi registri istituiti elettronicamente e aggiornati costantemente. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma. Inoltre, tale registro indica il paese o i paesi in cui l'intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione degli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi sia subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi che non sono più in possesso di tali requisiti siano cancellati dal registro. La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell'autorità competente. Ove necessario, lo Stato membro di origine informa con ogni mezzo appropriato lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.

4. Le autorità competenti possono rilasciare all'intermediario assicurativo e riassicurativo un documento tale da consentire agli interessati di verificare, consultando il o i registri di cui al paragrafo 2, la sua regolare registrazione.

Detto documento contiene, almeno, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) e, nel caso di una persona giuridica, il nome o i nomi della o delle persone fisiche di cui al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo.

Lo Stato membro richiede che il documento sia riconsegnato all'autorità competente che lo ha rilasciato qualora l'intermediario assicurativo o riassicurativo non sia più registrato.

5. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi registrati sono ammessi ad iniziare e a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nella Comunità in regime di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di assicurazione si avvalgano unicamente dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi iscritti negli appositi registri, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

Requisiti professionali

1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere adeguate cognizioni e capacità, determinate dai rispettivi Stati membri d'origine.

Gli Stati membri di origine possono modulare le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti offerti, più particolarmente se l'intermediario esercita un'attività professionale principale diversa dall'intermediazione assicurativa. In quest'ultimo caso, l'interessato può esercitare un'attività di intermediazione assicurativa solo se un intermediario assicurativo che soddisfa le condizioni di cui al presente articolo o un'impresa di assicurazione assumono l'intera responsabilità dei suoi atti.

Gli Stati membri possono prevedere che, per i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, l'impresa di assicurazione verifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo e, eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione corrispondente ai requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa che esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché la dirigenza di tali imprese comprenda una proporzione ragionevole di persone responsabili dell'intermediazione in materia di prodotti assicurativi e affinché ogni altra persona che partecipi direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa abbia dato prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.

2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere il requisito dell'onorabilità. Essi devono possedere almeno un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale.

Gli Stati membri possono consentire, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che l'impresa di assicurazione verifichi l'onorabilità degli intermediari assicurativi.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa ed esercitano l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. Essi provvedono

affinché la dirigenza di tali imprese nonché i dipendenti che partecipano direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa siano in possesso di tale requisito.

3. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio della Comunità o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 000 000 di EUR per ciascun sinistro e di 1 500 000 EUR all'anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.

Tali misure assumono una o più delle forme seguenti:

- a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;
 - b) norme secondo cui gli intermediari assicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 15 000 EUR;
 - c) norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti-cliente rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;
 - d) l'istituzione di un fondo di garanzia.
5. L'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa presuppone il possesso permanente dei requisiti professionali di cui al presente articolo.

6. Gli Stati membri possono rendere più rigorosi i requisiti di cui al presente articolo o aggiungerne altri per gli intermediari assicurativi o riassicurativi registrati nel loro territorio.

7. Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 formano oggetto di una revisione periodica per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione ha luogo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice summenzionato nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data della prima revisione o tra la data dell'ultima revisione e la data della nuova revisione, e sono arrotondati all'euro superiore.

*Articolo 5***Diritti acquisiti**

Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti che esercitano un'attività di intermediazione anteriormente al 1° settembre 2000, erano iscritti in un registro ed erano in possesso di una formazione e di un livello di esperienza analoghi a quelli richiesti dalla presente direttiva siano iscritti automaticamente nell'istituendo registro, previo soddisfacimento dei requisiti stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

*Articolo 6***Notificazione dello stabilimento e della prestazione di servizi negli altri Stati membri**

1. Qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Entro un mese a decorrere da tale notificazione le suddette autorità comunicano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti che lo desiderano l'intenzione dell'intermediario assicurativo o riassicurativo e ne informano contestualmente l'intermediario interessato.

L'intermediario assicurativo o riassicurativo può iniziare la sua attività un mese dopo la data alla quale è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine della comunicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Tuttavia, detto intermediario può iniziare immediatamente la sua attività se lo Stato membro ospitante non desidera essere informato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione che desiderano essere informati ai sensi del paragrafo 1. A sua volta la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono adottare i provvedimenti necessari per l'adeguata pubblicazione delle condizioni in cui, nell'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nel loro territorio.

*Articolo 7***Autorità competenti**

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere pubbliche autorità, enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione.

3. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle rispettive funzioni.

*Articolo 8***Sanzioni**

1. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti di chiunque eserciti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere registrato in uno degli Stati membri e non contemplato dall'articolo 1, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgano di servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da soggetti non registrati in uno degli Stati membri e non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti degli intermediari assicurativi o riassicurativi che violino le disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.

4. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di avviare nuove attività nel loro territorio.

5. Qualsiasi misura adottata che comporti sanzioni o restrizioni per le attività dell'intermediario assicurativo o riassicurativo deve essere debitamente motivata e comunicata all'intermediario interessato. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata.

*Articolo 9***Scambio di informazioni tra Stati membri**

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

2. Le autorità competenti si scambiano informazioni riguardo agli intermediari assicurativi e riassicurativi a cui siano state irrogate le sanzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o abbiano formato oggetto di una misura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, informazioni che possono condurre alla cancellazione dal registro di tali intermediari. Inoltre, le competenti autorità possono scambiarsi ogni informazione pertinente su richiesta di una di esse.

3. Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono tenute al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) ⁽¹⁾, e dell'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) ⁽²⁾.

Articolo 10

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai consumatori e ad altri interessati, in particolare le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi o riassicurativi. In ogni caso, ai ricorsi viene data risposta.

Articolo 11

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Gli Stati membri promuovono l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli intermediari assicurativi e i consumatori, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti.
2. Gli Stati membri promuovono la cooperazione tra tali organi ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

CAPO III

OBBLIGHI D'INFORMAZIONE DEGLI INTERMEDIARI

Articolo 12

Informazioni fornite dall'intermediario assicurativo

1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione iniziale e, se necessario, in occasione della relativa modifica o rinnovo, l'intermediario assicurativo fornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:
 - a) la sua identità ed il suo indirizzo;
 - b) il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
 - c) se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
 - d) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- e) le procedure di cui all'articolo 10, che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché, se del caso, le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo 11.

Inoltre, l'intermediario assicurativo fornisce al consumatore le seguenti informazioni riguardo al contratto proposto:

- i) se egli fornisca consulenze fondate sull'obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire un'analisi imparziale; o
- ii) se sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione. In tal caso, egli comunica, su richiesta del consumatore, la denominazione di tali imprese; ovvero
- iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze fondate sull'obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire un'analisi imparziale. In tal caso, egli comunica, su richiesta del consumatore, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

Nei casi in cui si preveda che determinate informazioni debbano essere fornite soltanto su richiesta del consumatore, quest'ultimo è informato del suo diritto di richiedere tali informazioni.

2. Quando l'intermediario assicurativo comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal consumatore, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale consumatore e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non devono essere fornite dagli intermediari assicurativi che operano nel settore dell'assicurazione dei grandi rischi, né dagli intermediari riassicurativi.

5. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al paragrafo 1, se tali disposizioni sono conformi al diritto comunitario.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui al primo comma.

Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, la Commissione provvede affinché le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai consumatori e agli intermediari assicurativi.

*Articolo 13***Modalità dell'informazione**

1. Qualsiasi informazione da fornire ai clienti a norma dell'articolo 12 deve essere comunicata:

- a) su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il consumatore;
- b) in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore;
- c) in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'impegno oppure in un'altra lingua concordata dalle parti.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui all'articolo 12 può essere fornita verbalmente a richiesta del consumatore o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi, l'informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

3. In caso di vendita per telefono, l'informazione preliminare fornita al consumatore deve essere conforme alle norme comunitarie applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre l'informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 14***Ricorso giurisdizionale**

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate nei confronti di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un'impresa di assicurazione ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma della presente direttiva siano impugnabili in sede giurisdizionale.

*Articolo 15***Abrogazione**

La direttiva 77/92/CEE è abrogata con effetto a decorrere dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

*Articolo 16***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale comunicazione essi forniscono una tabella che indichi, a fronte della presente direttiva, le disposizioni nazionali corrispondenti.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 18***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

H. C. SCHMIDT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2002

che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE

[notificata con il numero C(2002) 4632]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/31/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.
- (3) Stabilisce inoltre che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti.
- (4) È opportuno rivedere i criteri relativi al marchio di qualità ecologica stabiliti dalla decisione 1999/427/CE della Commissione, del 28 maggio 1999, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie ⁽²⁾, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato. Nello stesso tempo occorre modificare il periodo di validità della decisione in questione, già prorogato dalla decisione 2002/173/CEE ⁽³⁾, e la definizione del gruppo di prodotti.

(5) È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che istituisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti e sia valida per cinque anni.

(6) È opportuno che, per un periodo limitato di tempo non superiore a diciotto mesi, rimangano validi sia i nuovi criteri, sia i criteri precedentemente fissati dalla decisione 1999/427/CE, al fine di consentire alle imprese che prima della data di adozione della presente decisione hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i propri prodotti o hanno presentato la relativa domanda di assegnazione, un periodo sufficiente per adeguare tali prodotti ai nuovi criteri.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sulla bozza dei criteri elaborata dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i detersivi per lavastoviglie devono rientrare nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie», come definito all'articolo 2, e devono soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 56 del 27.2.2002, pag. 33.

Articolo 2

Per gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» si intendono tutti i detersivi destinati esclusivamente all'impiego nelle lavastoviglie automatiche per uso domestico e tutti i detersivi destinati all'impiego nelle lavastoviglie automatiche gestite da utilizzatori professionisti, ma simili alle lavastoviglie automatiche in termini di dimensioni ed uso della macchina.

Articolo 3

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «detergenti per lavastoviglie» per scopi amministrativi è «015».

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 1999/427/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 maggio 2004.»

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2007.

I produttori di articoli che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» che hanno già ottenuto un marchio di qualità ecologica prima del 1° gennaio 2003, possono continuare ad utilizzare tale marchio fino al 31 maggio 2004.

I produttori di articoli che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» che hanno già presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1° gennaio 2003, possono ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sulla base della decisione 1999/427/CE. In tal caso, il marchio può essere utilizzato fino al 31 maggio 2004.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2002.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

Obiettivi dei criteri

I criteri definiti nel presente allegato mirano a promuovere:

- la riduzione dell'inquinamento idrico riducendo la quantità di detersivi usati e limitando la quantità di sostanze pericolose,
- il risparmio di energia promuovendo l'uso di detersivi per il lavaggio a bassa temperatura,
- la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, riducendo il numero degli imballaggi primari.

Inoltre, detti criteri sensibilizzano maggiormente i consumatori ai problemi ambientali. I criteri sono stati fissati a livelli tali da favorire l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie con un impatto ridotto sull'ambiente.

Requisiti di valutazione e di verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Qualora il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Laddove possibile, le prove dovrebbero essere effettuate in laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o in laboratori considerati equipollenti.

Se del caso, si possono usare metodi di prova diversi da quelli indicati per i singoli criteri, se essi sono ritenuti equipollenti dall'organismo competente che valuta la domanda.

Se necessario, gli organismi competenti possono richiedere una documentazione supplementare ed eseguire verifiche indipendenti.

Se del caso, i richiedenti possono utilizzare le revisioni successive disponibili della base di dati sugli ingredienti dei detersivi.

Si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri, dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001 (*nota*: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

Unità funzionale e dosaggio di riferimento

Per «unità funzionale», cui gli input e gli output dovrebbero fare riferimento, si intende la quantità di prodotto necessaria per lavare 12 coperti aventi un livello di sporcizia standard (definito sulla base di norme DIN o ISO). Come dosaggio di riferimento in situazioni standard si considera il dosaggio consigliato dal fabbricante per 12 coperti e un livello normale di sporcizia, come stabilito dalla prova sul rendimento di lavaggio messa a punto da IKW di cui al criterio 6.

CRITERI

1. Matrice di calcolo ambientale

I cinque parametri seguenti sono compresi nella matrice ambientale e sono aggregati e valutati nel loro insieme, come illustrato qui di seguito:

- totale sostanze chimiche,
- volume critico di diluizione tossicità (VCD_{tox}),
- fosfati (espressi come tripolifosfati — STPP),
- sostanze organiche non biodegradabili (processo aerobico) (aNBDO),
- sostanze organiche non biodegradabili (processo anaerobico) (anNBDO).

La seguente tabella riassume i criteri prescelti, i relativi punteggi, le rispettive soglie di esclusione e i rispettivi fattori di ponderazione. La formula per il calcolo dei punteggi relativi a ciascun parametro e alle soglie di esclusione è illustrata dettagliatamente alle lettere da a) a f). I parametri sono calcolati per ogni ingrediente tenendo conto della dose per lavaggio, del contenuto d'acqua e della percentuale in massa nella formulazione e sono sommati per ogni formulazione di prodotto.

Matrice di calcolo ambientale						
Parametri	Punteggio				Soglia di esclusione	Fattore di ponderazione
	4	3	2	1		
Totale sostanze chimiche	16,5	18	19,5	21	22,5	3
Volume critico di diluizione tossicità	60	120	180		200	8
Fosfati (STPP)	0	2,5	5	7,5	10	2
Sostanze organiche non biodegradabili — processo aerobico	0	0,25	0,5	0,75	1	1
Sostanze organiche non biodegradabili — processo anaerobico	0	0,05	0,10	0,15	0,2	1,5
Punteggio minimo richiesto	30					

NB: Tutti i valori sono espressi in g/lavaggio, ad eccezione del valore del VCD_{tox} che è espresso in l/lavaggio.

Valutazione e verifica: Deve essere fornita la formulazione esatta del prodotto, ivi compresa la descrizione chimica esatta degli ingredienti (ad esempio: identificazione ai sensi della IUPAC, n. CAS, formula grezza e di struttura, purezza, tipo e percentuale delle impurità, additivi; per le miscele, ad esempio tensioattivi: numero DID, composizione e spettro di distribuzione degli omologhi, isomeri e denominazioni commerciali); dati analitici relativi alla composizione dei tensioattivi e alle quantità esatte di prodotto immesse sul mercato (alla data del 1° marzo relativamente all'anno precedente);

a) *Tossicità per gli organismi acquatici*

Per ciascun ingrediente (i) viene calcolato il volume critico di diluizione tossicità (VCD_{tox}) mediante la seguente equazione:

$$VCD_{tox}(\text{ingrediente } i) = \frac{\text{peso } (i) \times TC (i)}{LTE (i)} \times 1000$$

dove il peso (i) corrisponde al peso dell'ingrediente nella dose raccomandata, TC è il fattore di carico (loading factor — LF) e LTE è la concentrazione dell'ingrediente alla quale si osservano effetti tossici a lungo termine (long-term toxicity effects). Il VCD_{tox} di un prodotto è costituito dalla somma dei VCD_{tox} di tutti gli ingredienti:

$$VCD_{tox} = \sum VCD_{tox}(\text{ingrediente } i)$$

VCD_{tox} deve essere ≤ 200 l/lavaggio

$$\text{Punteggio } (VCD_{tox}) = [5 - (VCD_{tox}/60)] \times 8$$

Valutazione e verifica: All'organismo competente va comunicata la formulazione esatta del prodotto oltre che informazioni specifiche sul calcolo del VCD_{tox} e il relativo punteggio. Per tutti gli ingredienti che figurano nella base di dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID, cfr. appendice I.A), si utilizzeranno i relativi valori riportati dell'elenco DID e si deve indicare il numero di ingrediente corrispondente. Nel caso di nuove sostanze chimiche o di ingredienti aggiuntivi non ripresi nell'elenco DID, deve essere seguita la procedura indicata nell'appendice I.B.

b) *Totale sostanze chimiche*

Il totale delle sostanze chimiche equivale al dosaggio raccomandato meno il contenuto di acqua espresso in g/lavaggio.

Il totale delle sostanze chimiche deve essere $\leq 22,5$ g/lavaggio.

$$\text{Punteggio (totale sostanze chimiche)} = [15 - (\text{totale sostanze chimiche}/1,5)] \times 3$$

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere comunicata la formulazione esatta del prodotto oltre che informazioni specifiche sul calcolo del totale delle sostanze chimiche e il punteggio corrispondente.

c) *Fosfati (espressi in STPP — tripolifosfato di sodio)*

I fosfati corrispondono alla quantità di fosfati presenti nella formulazione, espressi in STPP.

I fosfati devono essere ≤ 10 g/lavaggio

$$\text{Punteggio (fosfati)} = [4 - (\text{fosfati}/2,5)] \times 2$$

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere comunicata la formulazione esatta del prodotto oltre che informazioni specifiche sul calcolo dei fosfati e il punteggio corrispondente.

d) *Sostanze organiche non biodegradabili — processo aerobico (aNBDO):*

Le sostanze organiche non biodegradabili — processo aerobico — corrispondono al peso per lavaggio di tutti gli ingredienti che costituiscono sostanze organiche non biodegradabili aerobicamente (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

aNBDO devono essere ≤ 1 g/lavaggio

Punteggio (aNBDO) = $4 - (aNBDO/0,25)$

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere comunicata la formulazione esatta del prodotto oltre che informazioni specifiche sul calcolo dell'aNBDO e il punteggio corrispondente. Per tutti gli ingredienti che figurano nella base di dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID, cfr. appendice I.A), si devono utilizzare i relativi valori riportati dell'elenco DID. Per quanto concerne gli ingredienti che non figurano nell'elenco DID, occorre fornire dati precisi tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica di tali ingredienti. I test sulla biodegradabilità rapida devono essere conformi ai criteri definiti nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, e successive modifiche, in particolare ai metodi specificati nell'allegato V.C4, oppure ai metodi di test equivalenti OCSE 301 A-F, o agli equivalenti test ISO. Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni. Per i test di cui all'allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/CEE (e relativi equivalenti OCSE 301 A ed E ovvero i test ISO equivalenti), la percentuale minima necessaria è 70 %, mentre per i test C4-C, D, E e F (e relativi equivalenti OCSE 301 B, F, D e C ovvero ISO) è 60 %.

e) *Sostanze organiche non biodegradabili — processo anaerobico (anNBDO):*

Le sostanze organiche non biodegradabili — processo anaerobico — corrispondono al peso per lavaggio di tutti gli ingredienti che costituiscono sostanze organiche non biodegradabili anaerobicamente (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

Le anNBDO devono essere $\leq 0,2$ g/lavaggio

Punteggio (anNBDO) = $[4 - (anNBDO/0,05)] \times 1,5$

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere comunicata la formulazione esatta del prodotto oltre che informazioni specifiche sul calcolo delle anNBDO e il relativo punteggio. Per tutti gli ingredienti che figurano nella base di dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID, cfr. allegato IA), si devono utilizzare i relativi valori riportati nell'elenco DID. Per quanto concerne gli ingredienti che non figurano nell'elenco DID occorre fornire dati precisi tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità anaerobica di tali ingredienti. Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è l'ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo di test equivalente, laddove la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare che è stata raggiunta una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, possono essere utilizzati metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico.

f) *Punteggio complessivo*

La somma del punteggio (VCD_{max}) + punteggio (totale delle sostanze chimiche) + punteggio (fosfati) + punteggio (aNBDO) + punteggio (anNBDO) deve essere ≥ 30 .

Valutazione e verifica: All'organismo competente va comunicata la formulazione esatta del prodotto e informazioni specifiche sul calcolo del punteggio complessivo.

2. Biodegradabilità delle sostanze tensioattive

a) *Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)*

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili.

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere comunicata la formulazione esatta del prodotto. L'elenco DID (cfr. appendice I.A) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile aerobicamente oppure no (non possono essere utilizzati ingredienti per i quali nella colonna sulla biodegradabilità aerobica figura il simbolo S). Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, occorre fornire dati precisi tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test che dimostrino la biodegradabilità aerobica di tali ingredienti. I test sulla biodegradabilità rapida devono essere conformi ai criteri definiti nella direttiva 67/548/CEE, e successive modifiche, in particolare ai metodi specificati nell'allegato V.C4, oppure ai metodi di test equivalenti OCSE 301 A-F, o ai test ISO equivalenti. Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni. Per i test di cui all'allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/CEE (e relativi equivalenti OCSE 301 A ed E e ISO) la percentuale minima necessaria è 70 %, mentre per i test C4-C, D, E e F (e relativi equivalenti OCSE 301 B, F, D e C ovvero ISO) è 60 %.

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

b) *Biodegradabilità (processo anaerobico)*

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere anaerobicamente biodegradabili.

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere comunicata la formulazione esatta del prodotto. L'elenco DID (cfr. appendice I.A) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile anaerobicamente oppure no (non possono essere utilizzati ingredienti per i quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura il simbolo S). Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, occorre fornire dati precisi tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test che dimostrino la biodegradabilità anaerobica di tali ingredienti. Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è l'ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo di test equivalente, laddove la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare che è stata raggiunta una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, possono essere utilizzati metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in ambiente anaerobico.

3. Sostanze o preparati pericolosi o tossici

a) Il prodotto non deve contenere ingredienti cui, al momento della domanda, è o potrebbe essere assegnata una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse),

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti)
R45 (può provocare il cancro)
R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
R49 (può provocare il cancro per inalazione)
R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).
R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).
R60 (può ridurre la fertilità)
R61 (può danneggiare il feto)
R62 (possibile rischio di ridotta fertilità)
R63 (possibile rischio di danni al feto)
R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno)
R68 (possibilità di danni irreversibili)

conformemente alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche, o alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi⁽¹⁾, e successive modifiche.

Tutti gli ingredienti dei preparati utilizzati nella formulazione in quantità superiori allo 0,01 % del peso del prodotto finale devono essere conformi ai requisiti di cui sopra.

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere trasmessa la formulazione esatta del prodotto assieme a copie delle schede di sicurezza sui materiali relative a ciascun ingrediente e una dichiarazione di conformità del prodotto al criterio in questione. Occorre trasmettere i risultati delle prove e i riferimenti ai dati pubblicati.

b) Non possono essere utilizzati agenti conservanti che sono o potrebbe essere classificati R50-53, conformemente alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio e successive modifiche o alla direttiva 1999/45/CE e successive modifiche, indipendentemente dalle quantità.

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere trasmessa la formulazione esatta del prodotto e le copie dei dati di sicurezza dei materiali relativi a ciascun ingrediente (sostanze o preparati) e una dichiarazione di conformità del prodotto al criterio in questione. Occorre trasmettere i risultati delle prove e i riferimenti ai dati pubblicati.

⁽¹⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

c) APEO, APDs, EDTA, NTA

Il prodotto non deve contenere i seguenti ingredienti, né nella formulazione, né come componenti di una preparazione inclusa nella formulazione:

- alchilfenoletoossilati (APEO) o altri derivati dell'alchilfenolo (APD),
- EDTA (etilendiamminatetracetato),
- NTA (nitrilotricetato).

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere comunicata la formulazione esatta del prodotto ed una dichiarazione che attesti l'assenza di questi composti chimici.

d) Fosfonati

La quantità di fosfonati che non sono rapidamente biodegradabili (processo aerobico) non deve superare 0,2 g/lavaggio.

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere comunicata la formulazione esatta del prodotto ed una dichiarazione che attesti la conformità del prodotto al criterio in questione.

4. Fragranze

a) Muschi azotati e muschi policiclici

Il prodotto non deve contenere muschi azotati o muschi policiclici né nella formulazione, né come componenti di una preparazione inclusa nella formulazione: Si tratta, tra l'altro, dei seguenti ingredienti:

muschio xilene:	5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene
muschio di ambretta:	4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene
moschene:	1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano
muschio tibetina:	1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene
muschio chetone:	4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB:	[1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano]
AHTN:	(6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametil-tetralina)

b) Codice di buona pratica

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere stati fabbricati e/o trattati conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi).

Valutazione e verifica: All'organismo competente deve essere comunicata la formulazione esatta del prodotto ed una dichiarazione che attesti la conformità a ciascuna delle parti a) e b) del criterio in questione.

5. Imballaggio

- a) L'imballaggio primario non può superare 2,5 grammi per unità funzionale.
- b) Gli imballaggi primari di cartone devono essere costituiti all'80 % di materiale riciclato.
- c) Gli imballaggi primari in plastica devono essere etichettati conformemente alla norma ISO 1043.

Valutazione e verifica: Il richiedente deve fornire all'organismo competente che valuta la domanda un campione dell'imballaggio. All'organismo competente deve essere comunicato il calcolo della quantità di imballaggio primario e una dichiarazione concernente la percentuale di materiale riciclato nell'imballaggio di cartone.

6. Rendimento di lavaggio

Il prodotto deve avere un rendimento di lavaggio soddisfacente, con il dosaggio raccomandato conformemente al metodo di prova standard messo a punto da IKW o il metodo della norma EN 50242 (modificata come precisato qui di seguito).

Le prove dovranno essere effettuate ad una temperatura di 55 °C o a temperature più basse.

Valutazione e verifica: Il rapporto di prova deve essere trasmesso all'organismo competente. Qualora l'organismo competente che valuta la domanda ne riconosca l'equivalenza, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli messi a punto dall'IKW o dalla versione modificata della norma EN 50242. Qualora venga utilizzato il metodo di prova previsto dalla norma EN 50242:1998, si dovranno applicare le seguenti modifiche: le prove si effettueranno ad una temperatura di 55 °C ± 2 °C con un prelavaggio a freddo senza detergente; la macchina utilizzata per la prova sarà collegata all'acqua fredda e deve contenere 12 coperti con un indice di efficienza di lavaggio tra 3,35 e 3,75; si deve utilizzare il programma di asciugatura della macchina, ma sarà valutata solo la pulizia dei piatti; si utilizzerà un agente di risciacquo debolmente acido conformemente alla norma (formula III); il dosatore dell'agente di risciacquo deve essere regolato tra 2 e 3; il dosaggio di detergente per lavastoviglie deve essere quello raccomandato dal fabbricante; si devono effettuare tre prove con acqua di una durezza conforme alla norma; una prova consiste in cinque cicli di lavaggio; il risultato è constatato dopo il quinto lavaggio senza che i piatti siano asciugati tra i vari lavaggi; il risultato deve essere migliore o identico a quelle del detergente di riferimento dopo il quinto ciclo di lavaggio; le formule del detergente di riferimento (detergente B IEC 436) e dell'agente di risciacquo (formula III), figurano all'appendice B della norma EN 50242:1998 (gli agenti tensioattivi deve essere immagazzinati in un luogo fresco, in contenitori a tenuta d'acqua di 1 kg al massimo e devono essere utilizzati entro tre mesi).

7. Purezza degli enzimi

Il preparato enzimatico finale non deve contenere microorganismi di produzione.

Valutazione e verifica: un rapporto di prova o un certificato del produttore dell'enzima deve essere trasmesso all'organismo competente.

8. Informazioni per i consumatori

a) Informazioni sull'imballaggio

Il testo seguente (o il testo equivalente) deve figurare sul o nel prodotto:

«Questo detergente dotato del marchio di qualità ecologica è efficace a basse temperature (***) . Selezionare sulla lavastoviglie i cicli di lavaggio a basse temperature, lavare a pieno carico e non superare il dosaggio consigliato. Ciò consentirà di ridurre al minimo il consumo di acqua e di energia e l'inquinamento idrico.

Per ulteriori informazioni sul marchio di qualità ecologica:

<http://europa.eu.int/ecolabel>.

(***) Il richiedente deve indicare qui la temperatura o la gamma di temperature raccomandata che non deve superare 55 °C.»

b) Istruzioni sul dosaggio

Sulle confezioni dei prodotti devono figurare le istruzioni concernenti i dosaggi che devono specificare il dosaggio raccomandato per stoviglie «normalmente sporche» e quello per stoviglie «molto sporche», tenendo conto anche della durezza dell'acqua del luogo in cui il prodotto è commercializzato. Nelle istruzioni devono essere specificate le migliori modalità d'uso del prodotto a seconda del grado di sporcizia.

Il richiedente adotterà delle misure adeguate per aiutare il consumatore a rispettare il dosaggio raccomandato, ad esempio mettendo a sua disposizione un dispositivo di dosaggio (per i prodotti liquidi o in polvere) e/o indicando le dosi raccomandate perlomeno in ml (per i prodotti liquidi o in polvere). Sulla confezione deve figurare una raccomandazione che inviti i consumatori a contattare il proprio fornitore di servizi idrici o l'ente locale responsabile per conoscere il grado di durezza dell'acqua.

c) Etichettatura e informazioni sugli ingredienti

Si applica la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia (1) e sull'etichetta devono figurare i gruppi seguenti di ingredienti:

enzimi:	indicazione del tipo di enzima;
agenti conservanti:	caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

Eventuali essenze profumate contenute nel prodotto devono essere menzionate sull'imballaggio.

Valutazione e verifica: Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto e una dichiarazione che attesti la conformità a ciascuna della parti a), b) e c) del criterio in questione.

9. Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica

Il riquadro n. 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo:

«— contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico

— contribuisce a ridurre gli imballaggi».

Valutazione e verifica: Il richiedente deve fornire all'organismo che valuta la domanda un campione dell'imballaggio del prodotto che riporti l'etichetta, ed una dichiarazione che attesti la conformità al criterio in questione.

(1) GU L 291 del 10.10.1989, pag. 55.

ELENCO DID

BASE DI DATI SUGLI INGREDIENTI DEI DETERSIVI E INDICAZIONI PER GLI INGREDIENTI CHE NON FIGURANO NEL DATABASE

A. Per il calcolo dei criteri ecologici si utilizzano i seguenti dati relativi agli ingredienti più comunemente utilizzati nei detersivi.

(NB: per il gruppo di prodotti in oggetto non si usano i parametri a NBO, SI, II, THOD e i fattori di correzione per la non biodegradabilità anaerobica)

Base di dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID — Detergent Ingredients Database aggiornato al 29.9.1998)

DID n.	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Sostanze organiche non biodegradabili — Processo anaerobico (an NBDO)	Sostanze organiche non biodegradabili — Processo aerobico (aNBD0)	Sostanze inorganiche solubili (SI)	Sostanze inorganiche insolubili (II)	THOD
		NOEC misurato	LTE						
	<i>Tensioattivi anionici</i>								
1	C 10-13 LAS (Na ø 11,5-11,8, C14<1 %)	0,3	0,3	0,05	S, CF = 0,75	O	O	O	2,3
2	altri LAS (C14 > 1 %)	0,12	0,12	0,05	S, CF = 1,5	O	O	O	2,3
3	C 14/17 Alchilsolfonato	0,27	0,27	0,03	S, CF = 0,75	O	O	O	2,5
4	C 8/10 Alchilsolfato	EC50 = 2,9	0,15	0,02	O	O	O	O	1,9
5	C 12-15 AS	0,1	0,1	0,02	O	O	O	O	2,2
6	C 12-18 AS	LC50 = 3	0,15	0,02	O	O	O	O	2,3
7	C 16-18 FAS	0,55	0,55	0,02	O	O	O	O	2,5
8	C 12-15 A 1-3 EO solfato	0,15	0,15	0,03	O	O	O	O	2,1
9	C 16/18 A 3-4 EO solfato	manca za di dati validi	0,1	0,03	O	O	O	O	2,2
10	C 8 — Dialchilsulfosuccinato	LC50 = 7,5	0,4	0,5	S, CF = 1,5	O	O	O	2
11	C 12/14 metil estere di acido grasso solfonico	EC50 = 5	0,25	0,05	S, CF = 0,75	O	O	O	2,1
12	C 16/18 metil estere di acido grasso solfonico	0,15	0,15	0,05	S, CF = 0,75	O	O	O	2,3
13	C 14/16 solfonato di olefina alfa	LC50 = 2,5	0,13	0,05	S, CF = 0,75	O	O	O	2,3
14	C 14/18 solfonato di olefina alfa	LC50 = 1,4	0,07	0,05	S, CF = 2,0	O	O	O	2,4
15	SAPONI (C12-22)	EC0 = 1,6	1,6	0,05	O	O	O	O	2,9
	<i>Tensioattivi non ionici</i>								
16	C 9/11 A > 3-6 EO lin. o mono br.	EC50 = 3,3	0,7	0,03	O	O	O	O	2,4
17	C 9/11 A > 6-9 EO lin. o mono br.	EC50 = 5,4	1,1	0,03	O	O	O	O	2,2
18	C 12/15 A 2-6 EO lin. o mono br.	0,18	0,18	0,03	O	O	O	O	2,5

DID n.	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Sostanze organiche non biodegradabili — Processo anaerobico (an NBDO)	Sostanze organiche non biodegradabili — Processo aerobico (aNBDO)	Sostanze inorganiche solubili (SI)	Sostanze inorganiche insolubili (II)	THOD
		NOEC misurato	LTE						
19	C 12-15 (med. C < 14) A > 6-9 EO lin. o mono br.	0,24	0,24	0,03	O	O	O	O	2,3
20	C 12-15 (med. C > 14) A > 6-9 EO	0,17	0,17	0,03	O	O	O	O	2,3
21	C 12-15 A > 9-12 EO	LC50 = 0,8	0,3	0,03	O	O	O	O	2,2
22	C 12-15 A > 20-30 EO	EC50 = 13	0,65	0,05	O	O	O	O	2
23	C 12-15 A > 30 EO	LC50 = 130	6,5	0,75	O	S	O	O	0 (*)
24	C 12/18 A 0-3 EO	nessun dato	0,01	0,03	O	O	O	O	2,9
25	C 12-18 A 9 EO	0,2	0,2	0,03	O	O	O	O	2,4
26	C 16/18 A 2-6 EO	0,03	0,03	0,03	O	O	O	O	2,6
27	C 16/18 A > 9-12 EO	LC50 = 0,5	0,05	0,03	O	O	O	O	2,3
28	C 16/18 A 20-30 EO	EC50 = 18	0,36	0,05	O	O	O	O	2,1
29	C 16/18 A > 30 EO	LC50 = 50	2,5	0,75	O	S	O	O	0 (*)
30	C 12/14 Amido di glucosio	4,3	4,3	0,03	O	O	O	O	2,2
31	C 16/18 Amido di glucosio	0,116	0,116	0,03	O	O	O	O	2,5
32	C 12/14 Alchilpoliglucoside	1	1	0,03	O	O	O	O	2,3
	<i>Tensioattivi anfoteri</i>								
33	Alchil (C 12-15) dilmetil betina	0,03	0,03	0,05	S, CF = 2,5	O	O	O	2,9
34	Alchil (C 12-18) amidopropilbetaina	0,03	0,03	0,05	S, CF = 2,5	O	O	O	2,8
	<i>Sostanze di controllo della schiuma</i>								
35	Silicone	EC50 = 241	4,82	0,4	S, CF = 0,75	S	O	O	0,0
36	Paraffina	nessun dato	100	0,4	O	S	O	O	0 (*)
	<i>Ammorbidenti</i>								
37	Glicerolo	LC50 > 5-10 g/l	1 000	0,13	O	O	O	O	1,2
	<i>Emulsionanti</i>								
38	Fosfato, ad esempio sodio tripolifosfato (STPP)		1 000	0,6	O	O	S	O	0,0
39	Zeolite A	120	120	0,05	O	O	O	S	0,0
40	Citrato	EC50 = 85	85	0,07	O	O	O	O	0,6
41	Policarbossilati e relativi derivati	124	124	0,4	S, CF = 0,1	S	O	O	0 (*)
42	Argilla		1 000	0,05	O	O	O	S	0,0
43	Carbonato/bicarbonato	LC50 = 250	250	0,8	O	O	S	O	0,0

DID n.	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Sostanze organiche non biodegradabili — Processo anaerobico (an NBDO)	Sostanze organiche non biodegradabili — Processo aerobico (aNBDO)	Sostanze inorganiche solubili (SI)	Sostanze inorganiche insolubili (II)	THOD
		NOEC misurato	LTE						
44	Acido grasso (C ≥ 14)	EC0 = 1,6	1,6	0,05	O	O	O	O	2,9
45	Silicato/disilicato	EC50 > 1 000	1 000	0,8	O	O	S	O	0,0
46	Acido nitrilotriacetico NTA	19	19	0,13	O	O	O	O	0,6
47	Acido polispartico (sale di Na)	125	12,5	0,13	S, CF = 0,1	O	O	O	1,2
	<i>Sbiancanti</i>								
48	Perborato mono (come borato)	1 - 10	6	1	O	O	S	O	0,0
49	Perborato tetra (come borato)	1 - 10	6	1	O	O	S	O	0,0
50	Percarbonato (vedi carbonato)	LC50 = 250	250	0,8	O	O	S	O	0,0
51	TAED	EC0 = 500	EC0 = 500	0,13	O	O	O	O	2,0
	<i>Solventi</i>								
52	C 1-C 4 alcoli	LC50 = 8 000	100	0,13	O	O	O	O	2,3
53	Monoetanolammina	0,78	0,78	0,13	O	O	O	O	2,4
54	Dietanolammina	0,78	0,78	0,13	O	O	O	O	2,3
55	Trietanolammina	0,78	0,78	0,13	O	O	O	O	2
	<i>Varie</i>								
56	Polivinilpirrolidone (PVP/PVNO/PVPVI)	EC50 > 100	100	0,75	S, CF = 0,1	S	O	O	0 (*)
57	Fosfonati	7,4	7	0,4	S, CF = 0,5	S	O	O	0 (*)
58	EDTA	LOEC = 11	11	1	S, CF = 0,1	S	O	O	0 (*)
59	CMC	LC50 > 250	250	0,75	S, CF = 0,1	S	O	O	0 (*)
60	Solfato Na	EC50 = 2 460	1 000	1	O	O	S	O	0,0
61	Solfato Mg	EC50 = 788	800	1	O	O	S	O	0,0
62	Cloruro Na	EC50 = 650	650	1	O	O	S	O	0,0
63	Urea	LC50 > 10 000	100	0,13	O	O	O	O	2,1
64	Acido maleico	LC50 = 106	2,1	0,13	O	O	O	O	0,8
65	Acido malico	LC50 = 106	2,1	0,13	O	O	O	O	0,6
66	Formiato di calcio		100	0,13	O	O	O	O	2,0
67	Silice		100	0,05	O	O	O	S	0,0
68	Polimeri ad elevato PM — PEG > 4000		100	0,4	O	S	O	O	0 (*)
69	Polimeri a basso PM — PEG < 4000		100	0,13	O	O	O	O	1,1

DID n.	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Sostanze organiche non biodegradabili — Processo anaerobico (an NBDO)	Sostanze organiche non biodegradabili — Processo aerobico (aNBDO)	Sostanze inorganiche solubili (SI)	Sostanze inorganiche insolubili (II)	THOD
		NOEC misurato	LTE						
70	Sulfonato di cumene	LC50 = 66	6,6	0,13	S, CF = 0,25	O	O	O	1,7
71	Sulfonato di xilene	LC50 = 66	6,6	0,13	S, CF = 0,25	O	O	O	1,6
72	Sulfonati di toluene	LC50 = 66	6,6	0,13	S, CF = 0,25	O	O	O	1,4
73	Na-/Mg-/KOH		100	1	O	O	S	O	0,0
74	Enzimi	LC50 = 25	25	0,13	O	O	O	O	2,0
75	Miscele di profumi come d'uso	LC50 = 2-10	0,02	0,1	S, CF = 3,0	S	O	O	0 (*)
76	Coloranti	LC50 = 10	0,1	0,4	S, CF = 3,0	S	O	O	0 (*)
77	Amido	nessun dato	250	0,1	O	O	O	O	0,97
78	Sulfonato di ftalocianina Zn	0,16	0,016	0,07 (**)	S, CF = 2,5	S	O	O	0 (*)
79	Poliestere anionico (SRP)	LC50 = 310	310	0,4	S, CF = 0,1	S	O	O	0 (*)
80	Imminodisuccinato	23	2,3	0,13	S, CF = 0,25	O	O	O	1,1
	<i>Sbiancanti ottici = FWA (fluorescenti)</i>								
81	FWA 1 ⁽¹⁾	LC0 = 10	1,0	0,4	S, CF = 1,5	S	O	O	0 (*)
82	FWA 5 ⁽²⁾	3,13	3,13	0,4	S, CF = 0,5	S	O	O	0 (*)
	<i>Ingredienti aggiuntivi</i>								
83	Alchil (C12-18) aminoossidi	0,08	0,08	0,05	S, CF = 2,5	O	O	O	3,2
84	Glycereth (6-17EO) cocoato	EC50 = 32	1,6	0,05	O	O	O	O	2,1
85	Esteri di fosfato (C12-18)	EC50 = 38	1,9	0,05	S, CF = 0,25	O	O	O	2,3

⁽¹⁾ FWA 1 = Disodio 4,4-bis (4-anilino-5-morfolino-1,3,5-triazin-2-il)ammino stilbene-2,2-disulfonato

⁽²⁾ FWA 5 = Disodio 4,4-bis(2-sulfostiril)difenile

(*) Il THOD per le sostanze organiche non degradabili aerobicamente è fissato a zero.

(**) Fotodegradazione rapida

Note:

S = sì, il criterio si applica

O = no, il criterio non si applica

LTE = concentrazione con effetti a lungo termine (long term effects)

NOEC = concentrazione alla quale non si osservano effetti (non observed effect concentration)

CF = fattore di correzione per sostanze organiche non degradabili anaerobicamente

THOD = fabbisogno teorico di ossigeno (Theoretical Oxygen Demand)

Appendice I.B

Nel caso di ingredienti non riportati sull'elenco DID, e se opportuno, si procede come segue

Tossicità dell'acqua

Come criterio per il calcolo del volume critico di diluizione (tossicità), si devono considerare i dati relativi ai più bassi effetti a lungo termine (LTE) convalidati per i pesci, la *Daphnia magna* e le alghe.

Qualora si utilizzino dati relativi ad indicatori omologhi e/o alle relazioni quantitative struttura attività (Quantitative Structure Activity Relationships — QSAR) si possono apportare correzioni ai dati LTE prescelti.

Qualora non siano disponibili dati LTE, si deve procedere a una stima degli stessi utilizzando la procedura sottoindicata, applicando lo specifico fattore di incertezza (uncertainty factor — UF) ai dati relativi alle specie più sensibili.

Non tensioattivi

DATI DISPONIBILI	UF DA UTILIZZARE
Almeno due LC ₅₀ acute sui pesci, la dafnia o le alghe	100
1 NOEC sui pesci, la dafnia o le alghe	10
2 NOEC sui pesci, la dafnia o le alghe	5
3 NOEC sui pesci, la dafnia o le alghe	1
	Si consideri la NOEC minima convalidata

Sono ammessi scostamenti da questo criterio solo qualora si possa dimostrare la validità scientifica di fattori o valori inferiori a quelli indicati. La NOEC (No Observed Effect Concentration) è la concentrazione alla quale non si osservano effetti (in un test cronico).

Tensioattivi

DATI DISPONIBILI	UF DA UTILIZZARE
Almeno 2 NOEC su pesci o dafnia o alghe	1 (la NOEC più bassa)
1 NOEC su pesci, dafnia o alghe	1 (NOEC se si tratta delle specie più sensibili in caso di tossicità acuta)
	10 (NOEC se non si tratta delle specie più sensibili in caso di tossicità acuta)
3 LC ₅₀ su pesci, dafnia o alghe	20 (la LC ₅₀ più bassa)
Almeno una LC ₅₀ sui pesci, la dafnia o le alghe	50 (la LC ₅₀ più bassa)
	o 20 in casi specifici (cfr. di seguito)

Nell'ultimo caso riportato nel riquadro può essere utilizzato un fattore di incertezza pari a 20 anziché 50 solo se sono disponibili dati su 1 e 2 L(E)C₅₀ (LC₅₀ nel caso della tossicità sui pesci, EC₅₀ nel caso della tossicità sulla *Daphnia magna* e sulle alghe) e solo qualora, dalle informazioni disponibili su altri composti, risulti che le specie sottoposte al test sono le più sensibili. Questa regola può essere applicata solo nell'ambito di un determinato gruppo di omologhi. Va precisato che gli LTE utilizzati per un gruppo di omologhi devono essere sempre gli stessi per quanto riguarda l'influenza esercitata ad esempio dalla lunghezza delle catene alchiliche sugli ASL (alchilbensolfonati lineari) o del numero di EO (gruppi etossilici) sull'etossilato di alcol qualora sia possibile stabilire tali relazioni quantitative struttura-attività (QSAR).


In casi adeguatamente motivati, per sostanze chimiche specifiche, è possibile discostarsi dallo schema descritto.

Fattori di carico

I fattori di carico sono determinati conformemente alla direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

Sostanze organiche non biodegradabili (anaerobicamente): diagramma di flusso per definire i fattori di correzione (CF) (1)


RB: Biodegradabilità aerobica rapida (Ready aerobic biodegradability)

LTE: Effetti a lungo termine (Long-term effect)

CF: Fattore di correzione (Correction factor)

(1) I fattori di correzione devono essere stabiliti sulla base delle proprietà degli ingredienti e applicati al dosaggio espresso in g/lavaggio.

Appendice I.C

Documentazione relativa alla biodegradabilità anaerobica

Nel caso di ingredienti non riportati nell'elenco DID, per fornire la documentazione necessaria sulla biodegradabilità anaerobica è possibile procedere come segue:

1) Ricorrere ad estrapolazioni ragionevoli

Utilizzare i risultati di prove ottenuti con una materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi che presentano una struttura simile. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata confermata ai sensi dell'elenco DID, si presume che un tipo simile di tensioattivo sia anch'esso anaerobicamente biodegradabile [ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 elenco DID) è anaerobicamente biodegradabile e una biodegradabilità anaerobica simile può essere ipotizzata per C12-15 A 6 EO solfato]. Qualora la biodegradabilità anaerobica sia stata confermata per un tensioattivo utilizzando un test adeguato, si può presumere che un tensioattivo di tipo analogo sia anch'esso biodegradabile anaerobicamente (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell'analogia biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternari contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche).

2) Svolgere test di individuazione per la degradabilità anaerobica

Qualora fossero necessarie nuove prove, è opportuno svolgere un test di individuazione conformemente all'ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo equivalente.

3) Svolgimento di test di degradabilità a basso dosaggio

Qualora fossero necessarie nuove prove, e in caso emergessero problemi di sperimentazione nei test di individuazione (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere il test utilizzando dosaggi ridotti di tensioattivo e controllando la degradazione mediante misure di 14C o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere realizzati mediante il metodo OCSE 308 (agosto 2000) o un metodo equivalente.
